

PREMESSA

Al fini dell'iscrizione nell'Elenco dei pubblicisti dell'ordine dei giornalisti, l'articolo 34 del Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963 numero 591 (Dpr. 4 febbraio 1965 numero 115), 'Modalità di Iscrizione nell'elenco dei pubblicisti— Documentazione', prevede che «la documentazione prevista dall'art. 35 della legge deve contenere elementi circa un effettivo svolgimento dell'attività giornalistica nell'ultimo biennio».

Il rispetto rigoroso di quanto fissato dall'articolo del richiamato Regolamento, oltre alla considerazione sui poteri assegnati all'Ordine dei giornalisti dall'ultimo comma del citato articolo («Il Consiglio regionale o interregionale può richiedere gli ulteriori elementi che ritenga opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati»), obbligano il Consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti a mettere in atto tutti gli strumenti necessari al fine di certificare l'effettivo svolgimento dell'attività giornalistica.

Per queste ragioni, ma anche per rendere più aderente alle modifiche avvenute nelle attività professionali dei giornalisti questo atto, il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo ha deciso di rivedere le modalità per l'iscrizione all'Elenco dei pubblicisti dell'Albo dei giornalisti, fissando criteri più stringenti per la valutazione della documentazione in possesso del richiedente. Una decisione divenuta necessaria, anche in considerazione del peso crescente di iscrizioni dei cosiddetti giornalisti free-lance all'Elenco dei pubblicisti, dallo sviluppo di nuovi quotidiani telematici, dalla diffusione delle attività collegate a uffici stampa pubblici e privati. Nuove figure professionali che criteri di iscrizione eccessivamente generici e indistinti all'Elenco dei pubblicisti avrebbero finito per favorire (o per altro verso penalizzare) rispetto ad altri profili professionali di tipo più tradizionale: giornalisti della carta stampata, delle tv o della radio, foto-cine-operatori.

Documentazione Generale

La domanda di iscrizione nell'Elenco dei pubblicisti, redatta in carta da bollo (16,00 euro) deve essere indirizzata al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, via Guido Polidoro 1 - 67100 L'Aquila, corredata dalla seguente documentazione:

- Autocertificazione Cittadinanza, nascita, residenza e Certificato penale
- Ricevuta del versamento di euro 168.00 sul cc postale n. 8003 intestato a Tasse Concessioni Governative;
- Fotocopia del Codice Fiscale;
- Versamento di € 200,00 all'atto della presentazione della domanda per diritti di segreteria (oppure sul conto corrente postale numero 13166673 intestato a Ordine Giornalisti d'Abruzzo — 67100 L'Aquila);
- Dichiarazione del Direttore Responsabile della testata Giornalistica che attesti l'avvenuta collaborazione, coordinata e continuativa negli ultimi due anni;

Copia delle ricevute dei compensi percepiti con relative ritenute fiscali per un minimo di euro 800,00. Saranno ritenuti validi documenti rilasciati dall'azienda editoriale, comprovanti la retribuzione percepita dal richiedente in maniera continuativa, ovvero:

1. a) il modello riepilogativo di fine anno dei compensi rilasciato dall'azienda (art 3 D.P.R.. 29-09-73 n.600) con allegata a quietanza (o fotocopia convalidata dell'azienda stessa) del versamento della ritenuta d'acconto all'esattoria comunale competente per territorio, fatta sulla retribuzione del richiedente.
2. b) in mancanza del modello riepilogativo e possibile presentare tutte le ricevute (almeno 3 o 4 per ciascun anno) con allegata a quietanza del versamento della ritenuta d'acconto fatto all'esattoria competente sulla retribuzione del richiedente. Non sono accettate le ricevute di compensi corrisposti in unica soluzione alla fine del biennio di riferimento: le ricevute dei compensi devono essere quindi più di una per ciascun anno.

Non sono accettate ricevute di pagamento per eventuali prestazioni di carattere non giornalistico, o cumulative di prestazioni giornalistiche e non giornalistiche.

3. Copia dell'eventuale contratto di collaborazione tra l'interessata e la (le) testata(e).
4. Non sono ammesse le collaborazioni svolte per testate dirette da iscritti nell'elenco speciale.

Documentazione specifica

A) Collaboratori di giornali quotidiani, agenzie di stampa, quotidiani telematici, settimanali e altri periodici.

Articoli firmati o siglati relativi agli ultimi due anni, in numero sufficiente a comprovare l'attività e l'effettiva natura giornalistica della collaborazione (pagine intere con elenco riassuntivo).

Gli articoli senza firma, in numero non superiore al 30% del totale documentato, dovranno essere corredati dalla certificazione del direttore responsabile che ne confermi l'autore.

Per i giornali quotidiani, le agenzie di stampa e i giornali telematici quotidiani e richiesto un minimo di 60 articoli. Per i settimanali 40. Per i periodici 20.

B) Collaboratori di tv e radio.

Elenco dei servizi trasmessi (almeno 60), con copia allegata di materiale audio-video (dispositivi USB, DVD o altro valido supporto in misura non inferiore a un terzo del totale dichiarato) comprovante l'effettiva messa in onda nei 24 mesi precedenti la domanda di iscrizione, con l'indicazione di testata, data, programma, titolo del servizio, ora.

Degli eventuali servizi non prodotti all'atto della presentazione della domanda deve essere redatta una dichiarazione separata.

Per i servizi non firmati (in numero complessivo non superiore al 30% del totale) deve essere redatto un elenco a parte.

Entrambi gli elenchi devono essere sottoscritti per conferma dal direttore responsabile della testata (o dai direttori responsabili, nel caso di giornalisti free lance).

C) Cine-operatori.

Copia (prodotta su dispositivi USB, DVD o altro valido supporto) di almeno 60 filmati distribuiti nell'arco del biennio, con certificazione da parte del direttore dell'emittente tv (o dei direttori, nel caso di cine-operatori free lance) della data di messa in onda e del titolo dei servizi cui le immagini si riferiscono.

D) Fotoreporter.

Elenco cronologico dei servizi e copia (cartacea, USB, DVD o altro valido supporto) delle pagine intere, da cui risulti la data di pubblicazione, dei giornali nei quali i servizi fotografici sono stati pubblicati nei 24 mesi precedenti la domanda.

I servizi devono essere almeno 60 per i quotidiani, 40 per i settimanali e 20 per i periodici.

Per i servizi non firmati si fa riferimento a quanto fissato per i collaboratori di quotidiani, settimanali e mensili.

E) Uffici stampa pubblici e privati.

Gli addetti agli uffici stampa degli enti pubblici (o privati), istituiti in base alla legge 150/2000, possono chiedere l'iscrizione allegando alla domanda la seguente documentazione:

Per gli enti dotati di testate giornalistiche registrate:

- La medesima documentazione cui alla lettera A), C) e D) della presente delibera;
- copia del contratto di lavoro;
- certificazione dei compensi percepiti;
- dichiarazione del legale rappresentante dell'ente di appartenenza da cui si evinca la natura giornalistica del rapporto di lavoro.

Per tutto quanto non specificamente fissato viene assunta come riferimento la delibera 9 giugno 2003 del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (Delibera Consiglio nazionale del 9 Giugno 2003).